

N. R.G. 3963/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
III SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con l'avv. CHIAVENTONE
GIULIANO e l'avv. ALBANESE ITALO

Contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*), con l'avv. DEL BENE GIUSEPPE

OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 7.10.2025

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 23.08.2024, la società *Parte_1* ha agito in giudizio nei confronti della società *Controparte_2*, al fine di ottenere la condanna di tale ultimo soggetto al pagamento della somma di euro 161.898,88, come

portata dalla fattura n. 2938 del 28.06.2024, previo accertamento dell'inadempimento del predetto agli obblighi derivanti dal contratto di subappalto sottoscritto tra le parti in data 11.03.2022.

A sostegno della pretesa, l'attrice ha dedotto: che a seguito di gara indetta dal [...]

CP_3 e gestita dalla Controparte_4 la società Controparte_2 era risultata aggiudicataria di un appalto sottoscritto in data 21.09.2021, avente ad oggetto la realizzazione di un intervento di efficientamento energetico ed antisismico della scuola dell'infanzia sita nel predetto Comune, in via Stazione 2; che con contratto datato 11.03.2022 la Controparte_2 aveva affidato in subappalto all'odierna attrice la fornitura e la posa dei serramenti esterni, per un complessivo importo di euro 125.000,00 oltre iva, come da preventivo n. 36701 del 13.01.2022; che il subappalto in questione era stato autorizzato dal Comune di CP_3 [...] con determina n. 208 del 20.04.2022; che con mail 20.04.2022 e 21.04.2022 appaltatore e subappaltatore avevano concordato una integrazione del prezzo della fornitura secondo il prospetto n. 37 del 21.04.2022; che con determina 715 del 5.12.2022, il Comune di CP_3 aveva approvato una variante al progetto iniziale relativamente alla componente di efficientamento energetico, derivante anche dal sovrapprezzo per serramenti dovuto all'aumento dei prezzi di mercato; che le opere commissionate erano state realizzate senza contestazione alcuna da parte della convenuta; che nonostante l'avvenuto pagamento da parte del Controparte_3 della quasi totalità dei lavori commissionati, compresi quelli eseguiti dall'attrice, nulla era stato corrisposto al subappaltatore.

Ha, pertanto, concluso come in premessa.

Nel costituirsi in giudizio, Controparte_2 ha esclusivamente eccepito e chiesto di dichiarare l'improponibilità della domanda di controparte, in ragione della clausola compromissoria contenuta all'art. 26 del contratto di subappalto sottoscritto in data 11.03.2022 e, quindi, della scelta delle parti di devolvere la controversia ad arbitri.

La causa, ritenuta matura per la decisione sulla scorta delle deduzioni contenute negli atti introduttivi rispettivamente depositati da attrice e convenuta, è stata trattenuta in decisione a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.10.2025.

L'eccezione sollevata dalla convenuta è fondata e va accolta.

La clausola contenuta nell'art. 26 del contratto di subappalto pacificamente sottoscritto dalle parti in data 11.03.2022 prevede espressamente che *“Eventuali controversie che insorgessero nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto o ad esse connesse ivi compreso i pagamenti, verranno rimesse da un Collegio Arbitrale che avrà sede a TREVISO (...)”*.

La doglianza di parte attrice incentrata sulla pretesa nullità della clausola in questione, in quanto asseritamente sottoscritta nell'ambito di un richiamo cumulativo di tutte le clausole contrattuali, non coglie nel segno, risultando, invece, la clausola correttamente richiamata e sottoscritta, in conformità ai principi espressi da Cass. n. 22984/2015.

In base a tale ultima pronuncia, infatti, *“Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che quest'ultimo non sia accompagnato da un'indicazione,*

benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto”.

Nel contratto stipulato dalle parti in data 11.03.2022 (cfr. doc. 4 fasc. attoreo), la clausola compromissoria è pacificamente munita di doppia sottoscrizione e, seppur contenuta nell’ambito di un richiamo a tutte le clausole del contratto, risulta comunque evidenziata mediante una indicazione sommaria del contenuto, nel rispetto dell'esigenza di tutela codificata nell'art. 1341 cod. civ., dovendo reputarsi che l'attenzione del contraente ai cui danni le clausole sono state predisposte sia stata in tal modo adeguatamente sollecitata e che la sottoscrizione da parte del medesimo sia stata rivolta in maniera consapevole anche e specificamente al contenuto a lui sfavorevole (cfr. Cass. n. 6747/2015).

Deve, infatti, negarsi in via di principio l'idoneità di un mero richiamo cumulativo a clausole vessatorie e non vessatorie a tutelare l’interesse del contraente debole, ma soltanto se tale richiamo si esaurisca nella mera indicazione del numero e non anche, benché sommariamente, del contenuto (cfr. Cass. 9492/2012; Cass. n. 17939/2018 e Cass. n. 4126/2024).

Né, per altro verso, può darsi seguito alla tesi di *Parte_I* per cui, in assenza di controversia (peraltro dalla stessa instaurata), la clausola compromissoria non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie, posto che in citazione si dà atto della esistenza di contestazioni di controparte circa la completezza e la puntuale consegna dei lavori (cfr. atto di citazione e doc. 18 fasc. attoreo) e che la clausola compromissoria in questione prevede il deferimento agli arbitri di ogni questione afferente alla interpretazione o esecuzione del contratto, compresi i pagamenti.

Alla pronuncia di incompetenza del giudice adito in favore degli arbitri, la quale assume concretamente la natura di decisione su una questione preliminare di merito (cfr. Cass. n. 26696/2020), consegue la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dell'assenza di attività in fase istruttoria, e dell'esigua attività processuale posta in essere dalle parti in fase decisionale.

PQM

Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:

dichiara la propria incompetenza a decidere la domanda proposta da parte attrice nei confronti della convenuta, essendo competenti gli arbitri;

condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in euro 6.307,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione delle stesse in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Treviso, in data 9 ottobre 2025

IL GIUDICE
Dott. Ivana Morandin